





- incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo, in particolare da impianti fotovoltaici (escluse peraltro le biomasse),
- sostenere la necessaria formazione professionale dei dipendenti.

Sostanzialmente sono agevolati beni ed investimenti della nota categoria 4.0 (allegati A e B legge 232/2016), beni nuovi per l'autoproduzione di energia e relativi costi di formazione del personale (fino al 10% degli investimenti).

Gli incentivi sono modulati con aliquote degressive in dipendenza dell'importo dell'investimento stesso come segue:

classe energetica	fino a 2,5 mln Euro	da 2,5 a 10 mln di Euro	da 10 a 50 mln di Euro
classe I	35%	15%	5%
classe II	40%	20%	10%
classe III	45%	25%	15%

Come già chiarito in precedenza, il presente incentivo 5.0 "comprende" anche i crediti di imposta 4.0 che restano in vigore (2023 – 2025) per chi si limita ad investimenti in digitalizzazione che non portano un determinato risparmio energetico; chi si spinge oltre con investimenti aventi le caratteristiche 5.0 potrà fruire però di un bonus fino al 45% anziché ad es. dell'attuale 20% per investimenti industria 4.0 fino a 2,5 mln di Euro. N.B.: i due contributi non sono cumulabili!

Le classi energetiche si distinguono in base al risparmio energetico che comportano gli investimenti e poi in base alla circostanza che riguardino l'intero stabilimento o singoli processi produttivi:

	classe I	classe II	classe III
Risparmio energetico della struttura produttiva	> 3%	> 6%	> 10%
Risparmio energetico di singoli processi produttivi	> 5%	> 10%	> 15%

I crediti d'imposta derivanti dall'agevolazione possono essere utilizzati/compensati esclusivamente tramite mod. F24 in cinque rate annuali.

Per quanto riguarda i presupposti di ammissione all'agevolazione rinviamo al decreto attuativo già inviatovi. Restiamo in attesa della circolare esplicativa per risolvere le varie questioni aperte.





Transizione 5.0

Guida all'utilizzo del portale TR5



